SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 132° — Numero 115

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 18 maggio 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 17 maggio 1991, n. 156.

Interventi per il miglioramento qualitativo e la prevenzione dell'inquinamento delle acque destinate al consumo umano, nonché differimento del termine in materia di qualità delle acque di balneazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare il finanziamento degli interventi finalizzati al miglioramento qualitativo ed alla prevenzione dell'inquinamento delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile, nonché di prorogare i termini in materia di qualità delle acque di balneazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'ambiente e della sanità, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Per l'attuazione dei piani di intervento adottati dalle regioni interessate dall'emanazione dei decreti di deroga ai sensi degli articoli 16, 17, comma 3, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, per garantire l'approvvigionamento idropotabile conforme ai requisiti di qualità stabiliti dall'allegato I del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 1988 e per assicurare la bonifica e/o il risanamento degli acquiferi contaminati, le regioni medesime sono autorizzate:

a) ad utilizzare, fino all'importo massimo di lire 20 miliardi per ciascuna regione, i fondi statali con destinazione vincolata, già trasferiti alle regioni, ed in particolare i fondi previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, recante misure urgenti per il miglioramento qualitativo e la prevenzione dell'inquinamento delle acque, che risultino disponibili in relazione a quanto previsto dall'articolo 9, comma 2-*quater*, del medesimo decreto con esclusione del Fondo nazionale trasporti e del Fondo sanitario nazionale;

b) ad utilizzare le disponibilità relative agli interventi di cui alla legge 18 marzo 1989, n. 183, nel limite massimo del 50 per cento delle quote destinate — sulla base di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 24 aprile 1991 — alla realizzazione di interventi nei rispettivi bacini regionali ed in quelli interregionali, previe relative intese tra le regioni interessate. Nei bacini di rilievo nazionale, le autorità di bacino, nel limite massimo predetto, individuano, d'intesa con le regioni interessate, gli interventi da finanziare con le disponibilità di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

c) ad utilizzare, fino al limite massimo del 50 per cento, le risorse previste a favore di ciascuna regione, per l'anno 1991, in relazione al programma generale per la depurazione delle acque di cui al programma triennale 1989-1991 per la tutela ambientale, approvato dal CIPE con delibera del 3 agosto 1990, nei limiti delle disponibilità derivanti dalla legge 28 agosto 1989, n. 305, e dal decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 283, e nel rispetto delle procedure previste dalla legge e dal decreto-legge citati;

d) a definire le quote di mutuo che gli enti locali ed i loro consorzi, nonché gli enti gestori di servizi idrici, sono autorizzati a contrarre, anche in deroga alla normativa vigente, con istituti di credito speciali o sezione autonome autorizzate. L'onere relativo all'ammortamento dei predetti mutui è a carico degli enti interessati, che a tal fine assicurano che i relativi proventi tariffari garantiscano la necessaria copertura.

2. I fondi di cui al comma 1, lettere *a), b)* e *c)*, sono destinati prioritariamente alla realizzazione dei programmi di bonifica degli acquiferi contaminati.

3. La regione Lombardia in particolare è anche autorizzata, nel quadro di attuazione del piano quinquennale di disinquinamento del bacino idrografico dei fiumi Lambro, Olona e Seveso, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 1988, n. 363, a promuovere per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1, per il tramite della IRVA S.p.a., il ricorso a finanziamenti e mutui anche in valuta estera, fino al limite di lire 500 miliardi, per i quali è estesa la garanzia dello Stato con diritto dell'erario di rivalsa sulle tariffe. La restituzione delle somme è assicurata attraverso un piano di rientro tariffario definito, in relazione a ciascun progetto o a gruppo di progetti, dal comitato di coordinamento tra Stato e regione Lombardia previsto dal punto III del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base di una relazione tecnico-economica della IRVA S.p.a.

4. Nei territori dei comuni ai quali si applicano i piani di intervento di cui al comma 1, ovvero che relativamente ai parametri fissati secondo la concentrazione massima ammissibile di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, sono sottoposti a regime di deroga, i controlli sulla qualità delle acque destinate al consumo umano devono effettuarsi con frequenze almeno bimensili ed i relativi dati devono essere comunicati entro tre giorni ai Ministeri dell'ambiente e della sanità.

5. Le regioni inviano immediatamente al Ministero dell'ambiente i piani di intervento di cui al comma 1.

6. In caso di inadempienza o ritardo nell'attuazione degli interventi previsti nei piani di cui al comma 1; previa diffida al presidente della regione o agli enti locali ed acquedottistici interessati, il Ministro dell'ambiente, decorsi trenta giorni dalla diffida, propone al Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, al quale è invitato ad intervenire il presidente della regione interessata, la nomina di un commissario *ad acta*, il quale è abilitato ad avvalersi delle strutture degli enti individuate nel presente articolo e ad attivare le modalità finanziarie previste nei piani di intervento.

Art. 2.

1. In attesa di una revisione della normativa di attuazione della direttiva CEE n. 76/160, relativa alla qualità delle acque di balneazione, il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 maggio 1988, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1988, n. 271, prorogato ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, è differito per un ulteriore biennio.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RUFFOLO, *Ministro dell'ambiente*

DE LORENZO, *Ministro della sanità*

PRANDINI, *Ministro dei lavori pubblici*

CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

91G0196

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 11 aprile 1991.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. S.C.N. - Società controllo numerico, in Cameri.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto emesso in data 26 maggio 1981 di concerto con il Ministro del tesoro con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Pan Electric Mediterranea;

Visto il proprio decreto 27 settembre 1983, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. S.C.N. - Società controllo numerico, quale società collegata ai sensi dell'art. 3 della citata legge n. 95/79 con la S.p.a. Pan Electric Mediterranea.

Visto il proprio decreto 22 dicembre 1986 con il quale è stato reso esecutivo, su conforme parere del CIPI, il programma predisposto per la S.p.a. S.C.N. - Società controllo numerico, dal commissario prof. Mario Boidi;

Visto il proprio provvedimento in data 16 luglio 1990, con il quale il commissario è stato autorizzato a depositare presso la cancelleria del tribunale di Novara,

il bilancio finale di liquidazione ai sensi dell'art. 213 della legge fallimentare, dandone comunicazione agli interessati mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Vista l'istanza in data 28 gennaio 1991, con la quale il commissario, nel rilevare che nessuna contestazione è stata presentata al suddetto bilancio finale di liquidazione segnala che la S.p.a. S.C.N. - Servizio controllo numerico, non presenta un attivo da ripartire ai creditori essendo le modeste somme recuperabili assorbite dalle spese necessarie per la prosecuzione della procedura e richiede pertanto che venga disposta la chiusura della procedura per insufficienza dell'attivo ai sensi dell'art. 118, n. 4, della legge fallimentare, richiamato dall'art. 4 della legge 6 febbraio 1987, n. 19;

Considerato che ricorrono i presupposti perché venga disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria aperta con proprio provvedimento della S.p.a. S.C.N. - Società controllo numerico, per insufficienza dell'attivo, ai sensi dell'art. 118, n. 4, della legge fallimentare;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. S.C.N. - Società controllo numerico, con sede in Cameri (Novara), di cui alle premesse.

Art. 2.

Il prof. Mario Boidi provvederà a presentare la richiesta di cancellazione della S.p.a. S.C.N. - Società controllo numerico, all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale, nonché a chiedere la pubblicazione del provvedimento di cancellazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 1991

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

Il Ministro del tesoro
CARLI

91A2240

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 10 aprile 1991.

Proroga del termine di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 2 aprile 1985 per l'utilizzazione di apparati radioelettrici di debole potenza.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 22 maggio 1980, n. 209, che modifica gli articoli 398 e 399 del sopracitato testo unico relativamente alla prevenzione e all'eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radio ricezioni;

Visti i decreti ministeriali 23 aprile 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 30 aprile 1974, 23 ottobre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 20 novembre 1974, 10 marzo 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 22 marzo 1975, 30 dicembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 5 febbraio 1976, 20 luglio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 24 luglio 1976, 15 luglio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 20 agosto 1977, 12 dicembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 353 del 20 dicembre 1978, 20 luglio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 1° agosto 1979, 29 dicembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 356 del 31 dicembre 1980;

Visto il decreto interministeriale 29 dicembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1982;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 23 novembre 1982;

Visto il decreto ministeriale 2 aprile 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 18 maggio 1985;

Visto il decreto interministeriale 19 dicembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 1987;

Visto il decreto interministeriale 28 gennaio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 15 febbraio 1989;

Visto il decreto interministeriale 25 giugno 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 1990;

Considerato che l'ETSI (Istituto di standardizzazione di norme europee di telecomunicazioni) ha in corso la elaborazione di norme tecniche europee concernenti gli apparati radioelettrici di debole potenza;

Riconosciuta l'opportunità di accordare agli utilizzatori degli apparati radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza, già muniti del prescritto atto di concessione, un'ulteriore proroga delle deroghe fissate nell'art. 6 del citato decreto interministeriale 2 aprile 1985;

Decreta:

Il termine di cui all'art. 6 del decreto interministeriale 2 aprile 1985 è prorogato al 31 dicembre 1991.

L'avvenuto pagamento del canone annuo costituisce proroga, a tutti gli effetti, delle concessioni rilasciate a norma delle disposizioni richiamate nell'art. 6 del decreto di cui al comma precedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 1991

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

91A2241

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 9 maggio 1991.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'intendenza di finanza di Catanzaro.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la comunicazione dell'intendenza di finanza di Catanzaro dalla quale risulta che il giorno 23 marzo 1991 il predetto ufficio non ha funzionato a causa della disinfestazione dei locali in cui ha sede la citata intendenza;

Ritenuto che la situazione come sopra verificatasi deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha causato il mancato funzionamento della citata intendenza di finanza e rientra, pertanto, nella previsione del richiamato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e successive modificazioni;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento dell'intendenza di finanza di Catanzaro è accertato per il giorno 23 marzo 1991.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 1991

Il Ministro: FORMICA

91A2187

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 27 marzo 1991.

Contingente delle monete d'argento da L. 500 celebrative del Campionato mondiale di calcio 1990, millesimo 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 21 novembre 1957, n. 1141, concernente la fabbricazione e l'emissione di monete d'argento da L. 500;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1990, concernente l'emissione di monete d'argento da L. 500 celebrative del Campionato mondiale di calcio, millesimo 1990;

Visto il decreto ministeriale in data 11 maggio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30 maggio 1990, concernente le modalità di cessione delle suddette monete nella versione «ordinaria» e in quella «proof»;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Decreta:

Il contingente in valore nominale della nuova moneta d'argento da L. 500 celebrativa del Campionato mondiale di calcio, millesimo 1990, è stabilito in complessive L. 46.000.000 pari a n. 92.000 pezzi, di cui:

L. 33.750.000 pari a 67.500 pezzi, per le monete nella versione «ordinaria»;

L. 12.250.000 pari a n. 24.500 pezzi, per le monete nella versione «proof».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 1991
Registro n. 15 Tesoro, foglio n. 191

91A2236

DECRETO 15 maggio 1991.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° dicembre 1984 (settennali), 1° dicembre 1987 (quinquennali), 1° giugno 1988 (quinquennali) e 1° dicembre 1990 (quinquennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di giugno 1991 e scadenza nel mese di dicembre 1991.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 215061/66-AU-75 del 17 novembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 334 del 5 dicembre 1984, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° dicembre 1984, sottoscritti per l'importo di lire 6.500 miliardi;

n. 429875/66-AU-148 del 27 novembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 14 dicembre 1987, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° dicembre 1987, sottoscritti per l'importo di lire 1.000 miliardi;

n. 252278/66-AU-161 del 26 maggio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 10 giugno 1988, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° giugno 1988, sottoscritti per l'importo di lire 1.400 miliardi;

n. 193314/66-AU-227 del 22 novembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 28 dicembre 1990, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° dicembre 1990, sottoscritti per l'importo di lire 6.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso di interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di giugno 1991 e scadenza nel mese di dicembre 1991;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso di interesse delle cedole, con godimento nel mese di giugno 1991, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 215061 del 17 novembre 1984, n. 429875 del 27 novembre 1987, n. 252278 del 26 maggio 1988 e n. 193314 del 22 novembre 1990, meglio cennati nelle premesse, il tasso d'interesse semetrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di dicembre 1991, è determinato nella misura:

del 5,80% per i CCT settennali 1° dicembre 1984 - codice ABI 12819, emessi per lire 6.500 miliardi, cedola n. 14;

del 6,35% per i CCT quinquennali 1° dicembre 1987 - codice ABI 13007, emessi per lire 1.000 miliardi, cedola n. 8;

del 6,55% per i CCT quinquennali 1° giugno 1988 - codice ABI 13019, emessi per lire 1.400 miliardi, cedola n. 7;

del 6,55% per i CCT quinquennali 1° dicembre 1990 - codice ABI 13092, emessi per lire 6.000 miliardi, cedola n. 2.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 925.179.000.000, così ripartite:

L. 377.000.000.000 per i CCT settennali 1° dicembre 1984;

L. 63.497.500.000 per i CCT quinquennali 1° dicembre 1987;

L. 91.696.500.000 per i CCT quinquennali 1° giugno 1988;

L. 392.985.000.000 per i CCT quinquennali 1° dicembre 1990,

e farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 1991

Il Ministro: CARLI

91A2238

DECRETO 15 maggio 1991.

Determinazione del tasso d'interesse annuale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° giugno 1985 (decennali), 1° giugno 1986 (decennali), 18 giugno 1986 (settennali) e 1° giugno 1987 (decennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di giugno 1991 e scadenza nel mese di giugno 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 313993/66-AU-84 del 14 maggio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 23 maggio 1985, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° giugno 1985, sottoscritti per l'importo di lire 5.000 miliardi;

n. 623322/66-AU-112 del 26 maggio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 4 giugno 1986, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° giugno 1986, sottoscritti per l'importo di lire 2.500 miliardi;

n. 623531/66-AU-113 dell'11 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 24 giugno 1986, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 18 giugno 1986, convertibili, attualmente circolanti per l'importo di L. 990.855.000.000;

n. 427102/66-AU-136 del 25 maggio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 17 giugno 1987, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° giugno 1987, sottoscritti per l'importo di lire 1.430 miliardi;

Visti, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti del 14 maggio 1985, del 26 maggio 1986 e del 25 maggio 1987, nonché l'art. 3 del suddetto decreto dell'11 giugno 1986, i quali, tra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso di interesse annuale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevedono che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse annuale dei suddetti certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di giugno 1991 e scadenza nel mese di giugno 1992;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso di interesse delle cedole, con godimento nel mese di giugno 1991, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 313993 del 14 maggio 1985, n. 623322 del 26 maggio 1986 e n. 427102 del 25 maggio 1987, nonché dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 623531 dell'11 giugno 1986, meglio specificati nelle premesse, il tasso di interesse annuale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di giugno 1992, è determinato nella misura:

dell'11,25% per i CCT decennali 1° giugno 1985 - codice ABI 12829, emessi per lire 5.000 miliardi, cedola n. 7;

dell'11,50% per i CCT decennali 1° giugno 1986 - codice ABI 12861, emessi per lire 2.500 miliardi, cedola n. 6;

dell'11,25% per i CCT settennali 18 giugno 1986 - codice ABI 12862, circolanti per L. 990.855.000.000, cedola n. 6;

del 12,40% per i CCT decennali 1° giugno 1987 - codice ABI 12889, emessi per lire 1.430 miliardi, cedola n. 5.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 1.138.791.187.500, così ripartite:

L. 562.500.000.000 per i CCT decennali 1° giugno 1985;

L. 287.500.000.000 per i CCT decennali 1° giugno 1986;

L. 111.471.187.500 per i CCT settennali 18 giugno 1986;

L. 177.320.000.000 per i CCT decennali 1° giugno 1987,

e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 1991

Il Ministro: CARLI

91A2237

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 26 aprile 1991.

Autorizzazione al centro «Hesperia Diagnostic Center» di Modena all'uso sperimentale di una apparecchiatura diagnostica a risonanza magnetica nucleare.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la domanda inoltrata a questo Ministero dall'«Hesperia Diagnostic Center» di Modena, in data 25 luglio 1989, al fine di ottenere l'autorizzazione all'installazione ed uso di una apparecchiatura diagnostica a risonanza magnetica nucleare — mod. MR MAX PLUS da 0,5 Tesla di fabbricazione General Electric — ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 29 novembre 1985;

Esaminata la documentazione prodotta;

Visti i pareri favorevoli alla installazione ed uso espressi dall'Istituto superiore di sanità rispettivamente in data 27 ottobre 1989 e 27 novembre 1990;

Visti, altresì, i pareri favorevoli alla installazione ed uso espressi dall'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro rispettivamente in data 8 maggio 1990 e 2 ottobre 1990;

Atteso che questo Ministero ha autorizzato il suddetto centro alla installazione della citata apparecchiatura in data 7 giugno 1990;

Sentito al riguardo il Consiglio superiore di sanità, che ha espresso parere favorevole all'uso sperimentale dell'apparecchiarua stessa in data 21 marzo 1991;

Decreta:

L'«Hesperia Diagnostic Center» di Modena è autorizzato, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 29 novembre 1985, all'uso sperimentale, per un periodo biennale, dell'apparecchiatura di cui alle premesse a decorrere dalla data del presente provvedimento.

L'autorizzazione di cui all'art. 5 del citato decreto ministeriale 29 novembre 1985 potrà essere rilasciata sulla base dei risultati conseguiti nella fase sperimentale dal suddetto centro e resi noti a questo ministero nelle forme previste dall'art. 4 dello stesso decreto ministeriale 29 novembre 1985.

Roma, 26 aprile 1991

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

91A2202

DECRETO 26 aprile 1991.

Autorizzazione alla casa di cura «Città di Milano» di Milano all'uso sperimentale di una apparecchiatura diagnostica a risonanza magnetica nucleare.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la domanda inoltrata a questo Ministero dalla casa di cura «Città di Milano» di Milano, in data 16 gennaio 1988, al fine di ottenere l'autorizzazione all'installazione ed uso di una apparecchiatura diagnostica a risonanza magnetica nucleare — mod. MR MAX da 0,5 Tesla di fabbricazione General Electric — ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 29 novembre 1985;

Esaminata la documentazione prodotta;

Visti i pareri favorevoli alla installazione ed uso espressi dall'Istituto superiore di sanità rispettivamente in data 23 febbraio 1990 e 20 dicembre 1990;

Visti, altresì, i pareri favorevoli alla installazione ed uso espressi dall'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro rispettivamente in data 10 novembre 1988 e 2 ottobre 1990;

Atteso che questo Ministero ha autorizzato la suddetta casa di cura alla installazione della citata apparecchiatura in data 20 marzo 1990;

Sentito al riguardo il Consiglio superiore di sanità, che ha espresso parere favorevole all'uso sperimentale dell'apparecchiatura stessa in data 21 marzo 1991;

Decreta:

La casa di dura «Città di Milano» di Milano, è autorizzata, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 29 novembre 1985, all'uso sperimentale, per un periodo biennale, dell'apparecchiatura di cui alle premesse a decorrere dalla data del presente provvedimento.

L'autorizzazione di cui all'art. 5 del citato decreto ministeriale 29 novembre 1985 potrà essere rilasciata sulla base dei risultati conseguiti nella fase sperimentale della suddetta casa di cura e resi noti a questo Ministero nelle forme previste dall'art. 4 dello stesso decreto ministeriale 29 novembre 1985.

Roma, 26 aprile 1991

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

91A2203

DECRETO 26 aprile 1991.

Autorizzazione alla casa di cura privata «Ospedale clinicizzato San Donato» di San Donato Milanese all'uso sperimentale di una apparecchiatura diagnostica a risonanza magnetica nucleare.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la domanda inoltrata a questo Ministero dalla casa di cura privata «Ospedale clinicizzato San Donato» di San Donato Milanese (Milano), in data 14 giugno 1989, al fine di ottenere l'autorizzazione all'installazione ed uso di un'apparecchiatura diagnostica a risonanza magnetica nucleare — mod. Sigma da 1,5 Tesla di fabbricazione General Electric — ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 29 novembre 1985;

Esaminata la documentazione prodotta;

Visti i pareri favorevoli alla installazione ed uso espressi dall'Istituto superiore di sanità rispettivamente in data 2 ottobre 1989 e 11 dicembre 1990;

Visti, altresì, i pareri favorevoli alla installazione ed uso espressi dall'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro rispettivamente in data 20 luglio 1989 e 2 ottobre 1990;

Atteso che questo Ministero ha autorizzato la suddetta casa di cura alla installazione della citata apparecchiatura in data 14 ottobre 1989;

Sentito al riguardo il Consiglio superiore di sanità, che ha espresso parere favorevole all'uso sperimentale dell'apparecchiatura stessa in data 21 marzo 1991;

Decreta:

La casa di cura privata «Ospedale clinicizzato San Donato» di San Donato Milanese (Milano) è autorizzata, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 29 novembre 1985, all'uso sperimentale, per un periodo biennale, dell'apparecchiatura di cui alle premesse a decorrere dalla data del presente provvedimento.

L'autorizzazione di cui all'art. 5 del citato decreto ministeriale 29 novembre 1985 potrà essere rilasciata sulla base dei risultati conseguiti nella fase sperimentale della suddetta casa di cura e resi noti a questo Ministero nelle forme previste dall'art. 4 dello stesso decreto ministeriale 29 novembre 1985.

Roma, 26 aprile 1991

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

91A2204

DECRETO 26 aprile 1991.

Autorizzazione alla casa di cura «Nuova Villa Maria» di Bologna all'uso sperimentale di una apparecchiatura diagnostica a risonanza magnetica nucleare.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la domanda inoltrata a questo Ministero dalla casa di cura «Nuova Villa Maria» di Bologna, in data 15 settembre 1989, al fine di ottenere l'autorizzazione all'installazione ed uso di una apparecchiatura diagnostica a risonanza magnetica nucleare — mod. Magnetom 42 da 1 Tesla di fabbricazione Siemens — ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 29 novembre 1985;

Esaminata la documentazione prodotta;

Visti i pareri favorevoli alla installazione ed uso espressi dall'Istituto superiore di sanità rispettivamente in data 23 febbraio 1990 e 11 gennaio 1991;

Visti, altresì, i pareri favorevoli alla installazione ed uso espressi dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro rispettivamente in data 3 novembre 1989 e 28 novembre 1990;

Atteso che questo Ministero ha autorizzato la suddetta casa di cura alla installazione della citata apparecchiatura in data 20 marzo 1990;

Sentito al riguardo il Consiglio superiore di sanità, che ha espresso parere favorevole all'uso sperimentale dell'apparecchiatura stessa in data 21 marzo 1991;

Decreta:

La casa di cura «Nuova Villa Maria» di Bologna è autorizzata, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 29 novembre 1985, all'uso sperimentale, per un periodo biennale, dell'apparecchiatura di cui alle premesse a decorrere dalla data del presente provvedimento.

L'autorizzazione di cui all'art. 5 del citato decreto ministeriale 29 novembre 1985 potrà essere rilasciata sulla base dei risultati conseguiti nella fase sperimentale dalla suddetta casa di cura e resi noti a questo Ministero nelle forme previste dall'art. 4 dello stesso decreto ministeriale 29 novembre 1985.

Roma, 26 aprile 1991

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

91A2210

DECRETO 26 aprile 1991.

Autorizzazione alla casa di cura «Sol et Salus» di Rimini all'uso sperimentale di una apparecchiatura diagnostica a risonanza magnetica nucleare.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la domanda inoltrata a questo Ministero dalla casa di cura «Sol et Salus» di Rimini (Forlì), in data 22 luglio 1989, al fine di ottenere l'autorizzazione all'installazione ed uso una apparecchiatura diagnostica a risonanza magnetica nucleare — mod. MTR-50A da 0,5 Tesla di fabbricazione Toshiba — ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 29 novembre 1985;

Esaminata la documentazione prodotta;

Visti i pareri favorevoli alla installazione ed uso espressi dall'Istituto superiore di sanità rispettivamente in data 28 maggio 1990 e 6 dicembre 1990;

Visti, altresì, i pareri favorevoli alla installazione ed uso espressi dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro rispettivamente in data 19 settembre 1989 e 19 settembre 1990;

Atteso da questo Ministero ha autorizzato la suddetta casa di cura alla installazione della citata apparecchiatura in data 25 giugno 1990;

Sentito al riguardo il Consiglio superiore di sanità, che ha espresso parere favorevole all'uso sperimentale dell'apparecchiatura stessa in data 21 marzo 1991;

Decreta:

La casa di cura «Sol et Salus» di Rimini (Forlì) è autorizzata, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 29 novembre 1985, all'uso sperimentale, per un periodo biennale, dell'apparecchiatura di cui alle premesse a decorrere dalla data del presente provvedimento.

L'autorizzazione di cui all'art. 5 del citato decreto ministeriale 29 novembre 1985 potrà essere rilasciata sulla base dei risultati conseguiti nella fase sperimentale dalla suddetta casa di cura e resi noti a questo Ministero nelle forme previste dall'art. 4 dello stesso decreto ministeriale 29 novembre 1985.

Roma, 26 aprile 1991

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

91A2212

DECRETO 26 aprile 1991.

Autorizzazione allo studio di radiologia medica «Ruggero Calabrese» di Lecce all'uso sperimentale di una apparecchiatura diagnostica a risonanza magnetica nucleare.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la domanda inoltrata a questo Ministero dallo studio di radiologia medica «Ruggero Calabrese» di Lecce, in data 8 maggio 1989, al fine di ottenere l'autorizzazione alla installazione ed uso di una apparecchiatura diagnostica a risonanza magnetica

nucleare, mod. MR MAX da 0,5 Tesla di fabbricazione General Electric, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 29 novembre 1985;

Esaminata la documentazione prodotta;

Visti i pareri favorevoli alla installazione ed uso espressi dall'Istituto superiore di sanità rispettivamente in data 23 giugno 1989 e 25 ottobre 1990;

Visti, altresì, i pareri favorevoli alla installazione ed uso espressi dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro rispettivamente in data 23 giugno 1989 e 7 novembre 1990;

Atteso che questo Ministero ha autorizzato il suddetto studio di radiologia medica alla installazione della citata apparecchiatura in data 17 luglio 1989;

Sentito al riguardo il Consiglio superiore di sanità, che ha espresso parere favorevole all'uso sperimentale dell'apparecchiatura stessa in data 21 marzo 1991;

Decreta:

Lo studio di radiologia medica «Ruggero Calabrese» di Lecce è autorizzato, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 29 novembre 1985, all'uso sperimentale, per un periodo biennale, dell'apparecchiatura di cui alle premesse a decorrere dalla data del presente provvedimento.

L'autorizzazione di cui all'art. 5 del citato decreto ministeriale 29 novembre 1985 potrà essere rilasciato sulla base dei risultati conseguiti nella fase sperimentale dal suddetto studio di radiologia medica e resi noti a questo Ministero nelle forme previste dall'art. 4 dello stesso decreto ministeriale 29 novembre 1985.

Roma, 26 aprile 1991

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

91A2205

DECRETO 26 aprile 1991.

Autorizzazione al presidio multizonale ospedale «Niguarda Ca' Granda» dell'unità sanitaria locale n. 75/9 di Milano all'uso sperimentale di una apparecchiatura diagnostica a risonanza magnetica nucleare.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la domanda inoltrata a questo Ministero dal presidio multizonale ospedale «Niguarda Ca' Granda» dell'unità sanitaria locale n. 75/9 di Milano, in data 7 marzo 1986, al fine di ottenere l'autorizzazione all'installazione ed uso di una apparecchiatura diagnostica a risonanza magnetica nucleare, mod. Gyroscan S15 da 1,5 Tesla di fabbricazione Philips, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 29 novembre 1985;

Esaminata la documentazione prodotta;

Visti i pareri favorevoli all'installazione ed uso espressi dall'Istituto superiore di sanità rispettivamente in data 31 marzo 1988 e 11 gennaio 1991;

Visti, altresì, i pareri favorevoli all'installazione ed uso espressi dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro rispettivamente in data 20 giugno 1987 e 25 settembre 1990;

Atteso che questo Ministero ha autorizzato il suddetto presidio all'installazione della citata apparecchiatura in data 19 aprile 1988;

Sentito al riguardo il Consiglio superiore di sanità, che ha espresso parere favorevole all'uso sperimentale dell'apparecchiatura stessa in data 21 marzo 1991;

Decreta:

Il presidio multizonale ospedale «Niguarda Ca' Granda» dell'unità sanitaria locale n. 75/9 di Milano, è autorizzato, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 29 novembre 1985, all'uso sperimentale, per un periodo biennale, dell'apparecchiatura di cui alle premesse a decorrere dalla data del presente provvedimento.

L'autorizzazione di cui all'art. 5 del citato decreto ministeriale 29 novembre 1985 potrà essere rilasciata sulla base dei risultati conseguiti nella fase sperimentale dal suddetto presidio e resi noti a questo Ministero nelle forme previste dall'art. 4 dello stesso decreto ministeriale 29 novembre 1985.

Roma, 26 aprile 1991

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

91A2207

DECRETO 26 aprile 1991.

Autorizzazione alla casa di cura «Pinna Pintor» di Torino all'uso sperimentale di una apparecchiatura diagnostica a risonanza magnetica nucleare.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la domanda inoltrata a questo Ministero dalla casa di cura «Pinna Pintor» di Torino, in data 26 giugno 1986, al fine di ottenere l'autorizzazione all'installazione ed uso di una apparecchiatura diagnostica a risonanza magnetica nucleare, mod. Gyroscan S5 da 0,5 Tesla di fabbricazione Philips, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 29 novembre 1985;

Esaminata la documentazione prodotta;

Visti i pareri favorevoli all'installazione ed uso espressi dall'Istituto superiore di sanità rispettivamente in data 30 marzo 1987 e 2 ottobre 1990;

Visti, altresì, i pareri favorevoli all'installazione ed uso espressi dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro rispettivamente in data 23 ottobre 1987 e 4 febbraio 1991;

Atteso che questo Ministero ha autorizzato la suddetta casa di cura all'installazione della citata apparecchiatura in data 30 novembre 1987;

Sentito al riguardo il Consiglio superiore di sanità, che ha espresso parere favorevole all'uso sperimentale dell'apparecchiatura stessa in data 21 marzo 1991;

Decreta:

La casa di cura «Pinna Pintor» di Torino, è autorizzata, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 29 novembre 1985, all'uso sperimentale, per un periodo biennale, dell'apparecchiatura di cui alle premesse a decorrere dalla data del presente provvedimento. Detta autorizzazione è subordinata alla condizione che non siano apportate modificazioni alla destinazione d'uso, alla struttura edilizia attuale ed alla distribuzione delle strutture metalliche nei locali confinanti, prescritte dall'Istituto superiore di sanità, e deve intendersi automaticamente revocata in caso di inadempienza.

L'autorizzazione di cui all'art. 5 del citato decreto ministeriale 29 novembre 1985 potrà essere rilasciata sulla base dei risultati conseguiti nella fase sperimentale dalla suddetta casa di cura, e resi noti a questo Ministero nelle forme previste dall'art. 4 dello stesso decreto ministeriale 29 novembre 1985.

Roma, 26 aprile 1991

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

91A2208

DECRETO 26 aprile 1991.

Autorizzazione alla casa di cura «Rome American Hospital» di Roma all'uso sperimentale di una apparecchiatura diagnostica a risonanza magnetica nucleare.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la domanda inoltrata a questo Ministero dalla casa di cura «Rome American Hospital» di Roma, in data 28 luglio 1989, al fine di ottenere l'autorizzazione all'installazione ed uso di una apparecchiatura diagnostica a risonanza magnetica nucleare, mod. MR MAX da 0,5 Tesla di fabbricazione General Electric, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 29 novembre 1985;

Esaminata la documentazione prodotta;

Visti i pareri favorevoli all'installazione ed uso espressi dall'Istituto superiore di sanità rispettivamente in data 1° dicembre 1989 e 6 dicembre 1990;

Visti, altresì, i pareri favorevoli alla installazione ed uso espressi dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro rispettivamente in data 3 novembre 1989 e 30 aprile 1990;

Atteso che questo Ministero ha autorizzato la suddetta casa di cura all'installazione della citata apparecchiatura in data 15 dicembre 1989;

Sentito al riguardo il Consiglio superiore di sanità, che ha espresso parere favorevole all'uso sperimentale dell'apparecchiatura stessa in data 21 marzo 1991;

Decreta:

La casa di cura «Rome American Hospital» di Roma è autorizzata, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 29 novembre 1985, all'uso sperimentale, per un periodo biennale, dell'apparecchiatura di cui alle premesse a decorrere dalla data del presente provvedimento.

L'autorizzazione di cui all'art. 5 del citato decreto ministeriale 29 novembre 1985 potrà essere rilasciata sulla base dei risultati conseguiti nella fase sperimentale dalla suddetta casa di cura e resi noti a questo Ministero nelle forme previste dall'art. 4 dello stesso decreto ministeriale 29 novembre 1985.

Roma, 26 aprile 1991

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

91A2211

DECRETO 26 aprile 1991.

Autorizzazione all'istituto «Andrea Cesalpino» di Terontola all'uso sperimentale di una apparecchiatura diagnostica a risonanza magnetica nucleare.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la domanda inoltrata a questo Ministero dall'istituto «Andrea Cesalpino» di Terontola (Arezzo), in data 31 marzo 1989, al fine di ottenere l'autorizzazione all'installazione ed uso di una apparecchiatura diagnostica a risonanza magnetica nucleare, mod. MR MAX da 0,5 Tesla di fabbricazione General Electric, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 29 novembre 1985;

Esaminata la documentazione prodotta;

Visti i pareri favorevoli alla installazione ed uso espressi dall'Istituto superiore di sanità rispettivamente in data 10 maggio 1989 e 10 agosto 1990;

Visti, altresì, i pareri favorevoli all'installazione ed uso espressi dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro rispettivamente in data 14 giugno 1989 e 18 maggio 1990;

Atteso che questo Ministero ha autorizzato il suddetto istituto all'installazione della citata apparecchiatura in data 21 giugno 1989;

Sentito al riguardo il Consiglio superiore di sanità, che ha espresso parere favorevole all'uso sperimentale dell'apparecchiatura stessa in data 21 marzo 1991;

Decreta:

L'istituto «Andrea Cesalpino» di Terontola (Arezzo) è autorizzato, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 29 novembre 1985, all'uso sperimentale, per un periodo biennale, dell'apparecchiatura di cui alle premesse a decorrere dalla data del presente provvedimento.

L'autorizzazione di cui all'art. 5 del citato decreto ministeriale 29 novembre 1985 potrà essere rilasciata sulla base dei risultati conseguiti nella fase sperimentale dal suddetto istituto e resi noti a questo Ministero nelle forme previste dall'art. 4 dello stesso decreto ministeriale 29 novembre 1985.

Roma, 26 aprile 1991

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

91A2213

MINISTRO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI E GLI AFFARI REGIONALI

DECRETO 6 maggio 1991.

Delega di attribuzioni del Ministro per atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato on. Francesco D'Onofrio.

IL MINISTRO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI E GLI AFFARI REGIONALI

Visto il decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, modificato dal decreto legislativo 14 settembre 1946, n. 11;

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 17 aprile 1991, con il quale è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'on. Francesco D'Onofrio; nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 maggio 1991 con il quale sono state delegate le funzioni al Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali;

Ritenuto necessario determinare le attribuzioni del predetto Sottosegretario di Stato;

Decreta:

Il Sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali e gli affari regionali on. prof. Francesco D'Onofrio coadiuva il Ministro nell'elaborazione delle linee dell'azione ministeriale e quando interviene alle sedute delle assemblee e delle commissioni parlamentari sostiene le relative discussioni in conformità alle direttive del Ministro e risponde ad interrogazioni ed interpellanze.

Salvi gli affari che il Ministro debba o intenda riservare alla sua personale trattazione il sottosegretario è inoltre incaricato di seguire i seguenti settori curando i rapporti con i relativi uffici in aderenza alle direttive del Ministro e riferendo a lui per le determinazioni finali:

1) sostituire di volta in volta il Ministro in caso di sua assenza o impedimento alle riunioni dei comitati interministeriali o altri organismi di cui il Ministro non abbia la presidenza, salva la collaborazione dell'istruttoria anche di questi affari, con particolare riguardo a quelli dei comitati generali della conferenza Stato-regioni;

2) istruttorie relative ad interrogazioni ed interpellanze;

3) procedure di controllo delle leggi delle regioni e province autonome;

4) concertazioni su disegni di legge ed atti di indirizzo e coordinamento;

5) adempimenti in attuazione della legge 13 giugno 1990, n. 142, sulle autonomie locali, con particolare riguardo alle aree metropolitane;

6) questioni comunitarie di interesse regionale.

Al Sottosegretario è delegata altresì la firma di quegli atti relativi agli affari rientranti nelle attribuzioni sovra indicate, che gli saranno trasmessi dal Ministro per il tramite del gabinetto, unitamente a quegli altri che il Ministro stesso disporrà di volta in volta vengano firmati dal Sottosegretario in sua vece.

Roma, 6 maggio 1991

Il Ministro: MARTINAZZOLI

91A2223

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 20 dicembre 1990.

Aggiornamento del Piano generale dei trasporti ai sensi della legge 15 giugno 1984, n. 245.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 15 giugno 1984, n. 245, concernente l'elaborazione del Piano generale dei trasporti e visto in particolare l'art. 4, comma 2, che demanda a questo Comitato di provvedere, con cadenza almeno triennale, all'aggiornamento del Piano stesso;

Vista la propria delibera in data 31 ottobre 1985 con la quale era stato espresso parere favorevole in ordine allo schema del Piano in questione, poi adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 1986;

Visto l'art. 34, comma 3, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che, per la gestione del Piano citato e nelle more della costituzione del Comitato interministeriale per la programmazione nel trasporto, ha prorogato il Comitato interministeriale istituito dall'art. 2 della richiamata legge n. 245/1984;

Visto il parere formulato nella seduta dell'8 marzo 1990, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, dalla conferenza permanente fra lo Stato, le regioni e le province autonome in ordine allo schema di aggiornamento del Piano generale dei trasporti predisposto dalla segreteria tecnica del Piano medesimo;

Vista la lettera n. GAB/09252/PGT del 6 luglio 1990 con la quale il Ministro dei trasporti ha trasmesso il documento di aggiornamento del Piano citato quale risulta dall'approvazione del Comitato suddetto (edizione maggio 1990);

Visto l'art. 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 385;

Preso atto delle considerazioni formulate dai Ministri del bilancio e della programmazione economica, dell'ambiente e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Delibera:

1. È approvato il documento di aggiornamento del Piano generale dei trasporti nel testo predisposto dal Comitato dei Ministri di cui all'art. 2 della legge 15 giugno 1984, n. 245 (edizione maggio 1990) ed integrato con gli aggiornamenti e modifiche proposti dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, dal Ministro dell'ambiente e dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Si autorizza il Ministero dei trasporti a trasmettere tale aggiornamento del Piano alle competenti commissioni parlamentari per il parere previsto dall'art. 4, comma 3, della legge richiamata.

2. In attuazione del Piano generale dei trasporti la segreteria tecnica del Piano stesso, d'intesa con i competenti organi della programmazione economica, sentito l'ufficio del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno per quanto attiene alle azioni interessanti i territori meridionali, predispone — nel quadro delle risorse finanziarie disponibili — gli elementi necessari per la definizione delle diverse azioni progettuali costituenti il Piano funzionale triennale di cui all'art. 9, comma 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 385, compresa la strumentazione tecnica e finanziaria.

3. La Direzione generale per l'attuazione della programmazione economica del Ministero del bilancio, che a tal fine potrà avvalersi anche dell'opera del nucleo ispettivo, assicura, d'intesa con la segreteria tecnica del Piano generale dei trasporti, la verifica dell'attuazione dei progetti di cui al punto precedente.

4. La segreteria tecnica del Piano generale dei trasporti, d'intesa con i competenti organi della programmazione economica ed anche in relazione alle verifiche di cui al punto precedente, cura l'aggiornamento periodico delle stime previsive poste a base del Piano funzionale triennale: il Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto e, nelle more della sua istituzione, questo Comitato procederà all'aggiornamento del Piano funzionale triennale medesimo, qualora ciò si rendesse necessario a seguito di sostanziali modifiche delle stime suddette.

5. In linea con le indicazioni del documento sulle linee di politica economica a medio termine presentato al Senato, il 31 maggio 1990, dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Ministri del bilancio, del tesoro e delle finanze saranno previste misure intese a promuovere, nei settori ritenuti opportuni, un coinvolgimento di risorse private ai fini della realizzazione delle infrastrutture e della loro gestione.

Prende atto

dell'opportunità di destinare almeno l'1% degli investimenti globali nel settore dei trasporti alla ricerca sui trasporti stessi.

Impegna

i Ministri dei trasporti e della ricerca a sottoporre all'approvazione di questo Comitato, anche ai fini del coordinamento con i programmi di ricerca ambientale, il Piano nazionale di ricerca sui trasporti (PNRT) che la Commissione nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sui trasporti (CRT), di recente istituita, dovrà elaborare.

Roma, 20 dicembre 1990

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

91A2248

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITA DI SIENA

DECRETO RETTORALE 19 febbraio 1991.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Viste le proposte di modifica di statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Siena;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 23 novembre 1990, favorevole all'inserimento di alcuni insegnamenti complementari del corso di laurea in storia;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti in premessa indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 49, lettera *C)* Indirizzo moderno, relativo alla facoltà di lettere e filosofia, corso di laurea in storia, all'elenco degli insegnamenti complementari, sono aggiunte le seguenti nuove discipline:

storia contemporanea;
storia dell'Italia contemporanea;
storia dell'industria;
storia dei movimenti e dei partiti politici;
storia del movimento operaio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Siena, 19 febbraio 1991

Il rettore: BERLINGUER

91A2228

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute da alcune società

Con decreto ministeriale 29 aprile 1991 la riscossione del carico tributario di L. 216.600.900 dovuto alla S.r.l. (già S.p.a.) Tiber attrezzature ufficio di Roma, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Roma nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. Il concessionario, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

Con decreto ministeriale 29 aprile 1991 la riscossione del carico tributario di L. 41.105.685 dovuto alla ditta Sportelli Pietro di Acquaviva delle Fonti è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Bari nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. Il concessionario, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata ditta, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

91A2255

Rateazione di imposte dirette erariali dovute da alcune società

Con decreto ministeriale 29 aprile 1991 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 1.840.977.200 dovuto dalla S.r.l. Incremento abitazioni moderne di Roma è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di aprile 1991 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni, e condizione che venga prestata idonea garanzia per l'eventuale parte del credito erariale non tutelato dagli atti esecutivi posti in essere dal concessionario.

L'intendenza di finanza di Roma è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1991 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 61.856.454, dovuto dalla S.r.l. Villa Cinzia, di Napoli, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di aprile 1991 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Napoli è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

91A2256

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Nomina del presidente dell'Ente scuole materne per la Sardegna

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1991, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 1991, registro n. 6 Istruzione, foglio n. 278, il dott. Giovanni Maria Solinas è stato nominato presidente dell'Ente scuole materne per la Sardegna.

91A2232

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo agli elenchi del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, aggiornati al 30 dicembre 1990, delle ditte produttrici di mangimi contenenti integratori e integratori medicati per la vendita, per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, ed elenco delle ditte che producono gli stessi mangimi per esclusivo consumo aziendale. (Elenchi pubblicati nel supplemento ordinario n. 23 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 75 del 29 marzo 1991).

Nell'elenco delle ditte produttrici di mangimi per la vendita, per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, contenenti integratori ed integratori medicati al 30 dicembre 1990, sono da depennare le ditte sottoelencate (si indica per maggior chiarezza la pagina della *Gazzetta* in cui sono riportate, la ragione sociale ed il numero progressivo segnato a margine di ciascuna impresa): a pag. 10 Antona Renato e C. (n. 74); a pag. 19 Basoli Giovanni Michele (n. 110); a pag. 20 Mangimi F. Calzini di Calzini Goliardo (n. 6); a pag. 29 Consorzio Agrario Provinciale di Parma (n. 119); a pag. 35 Capetta Mario S.p.a. (n. 180), Casella Romano e Claudio S.n.c. (n. 182), CIPA Mangimi S.r.l. (n. 192); a pag. 40 Egizio Salvatore (n. 15); a pag. 45 Fanin Erminio (n. 55); a pag. 58 Lubalo - Molino a cilindri (n. 40); a pag. 61 Mangimi Genola dei f.lli Borello (n. 31); a pag. 62 Mangimi Guglielmi di Guglielmi Carlo Antonio (n. 34); a pag. 66 Marani Erminio (n. 97); a pag. 76 Molino Bresciano S.n.c. di Coffinardi Giuseppe e Alessandro (n. 224); a pag. 81 Petrini S.r.l. (n. 19); a pag. 93 Salga, Salvadori Ireneo e F.lli, Sam - Società Agricola Molisana, Sama, Sa.Ma.C., S.A.M.-Zoo, Sanfelice, Sannipoli Cesare e Roberto eredi, Santacra Mangimi, Santelli Evaldo (numeri 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Si precisa che le ditte sopraelencate, per un errore di battitura, sono state inserite due volte in elenco); a pag. 96 S.I.M.I.R. - Soc. Industria Mangimi Integratori Rubicone e SIMM - Magimi Milano (numeri 66 e 67).

Nell'elenco delle ditte produttrici per esclusivo consumo aziendale di mangimi contenenti integratori ed integratori medicati va depennata a pag. 112 la ditta Agricola Valbaganza di Gianfranco Giani e C. (n. 6).

Nello stesso elenco alla pag. 116 deve essere inserita la ditta sottoindicata:

Ditta	Sede legale	Stabilimento	Posizione
Azienda agricola Levoni e Sereni	Cavriana (MN) Via Ponga - Corte Amadei	Idem	Aut. n. ALV 562 del 4-5-87

Inoltre, alla pag. 8, terzo rigo, in corrispondenza della ditta Antona di Antona Renato S.n.c. (n. 40), nella seconda e terza colonna, riportante gli indirizzi della sede legale e dello stabilimento, dove è scritto: «*Piazza Boella Valerio, loc. Rondò*», si legga: «*Piazza Boella, n. 1*»; nella quarta colonna, riportante la posizione, deve essere aggiunto l'asterisco. Al secondo rigo della stessa pagina, seconda colonna, va cancellato «Via Roma». Alla pag. 75, ultimo rigo, in corrispondenza della ditta Mangimi Guglielmi, nella quarta colonna, riportante la posizione, deve essere tolto l'asterisco (n. 220).

91A2219

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro del tesoro 12 maggio 1991 concernente la variazione del tasso di sconto e della misura dell'interesse sulle anticipazioni in conto corrente ed a scadenza fissa. (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 110 del 13 maggio 1991).

Nel decreto citato in epigrafe, alla pag. 32 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nelle premesse, dopo la terza premessa e prima del dispositivo, è aggiunta la seguente quarta premessa: «*Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;*».

91A2270

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 1 1 5 0 9 1 *

L. 1.200